DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DELLA RADIODIFFUSIONE, DI TERMINE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI SULLE OPERE DI INGEGNO E DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PER LE EMITTENTI TELEVISIVE E SONORE AUTORIZZATE IN AMBITO LOCALE

Art. 1

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana stabilendo altresi' le modalita' e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonche' le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al comma 1, nonche' alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o piu' soggetti di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 luglio 1994, non più in vigore dal 31 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attivita' per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilanci-per-le-imprese-operanti-421-1994/art-1-informazioni-dovute-all-ufficio-del-garante-per-la-radiodiffusione-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it